



Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                           |                      |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dott. LUCIA ESPOSITO      | - Presidente -       | <div><b>Rivalutazione<br/>redditi,<br/>pensione e<br/>contribuzione</b></div><br><b>R.G.N. 9529/2025</b><br>Cron.<br>Rep.<br>Ud. 11/12/2025<br>CC |
| Dott. ATTILIO FRANCO ORIO | - Rel. Consigliere - |                                                                                                                                                   |
| Dott. VALERIA PICCONE     | - Consigliere -      |                                                                                                                                                   |
| Dott. FABRIZIO GANDINI    | - Consigliere -      |                                                                                                                                                   |
| Dott. ANGELO CERULO       | - Consigliere -      |                                                                                                                                                   |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 9529-2025 proposto da:

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'avvocato

**- ricorrente -****contro**

rappresentato e difeso dagli avvocati

**2025****5195****- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 553/2024 della CORTE D'APPELLO di  
VENEZIA, depositata il 21/10/2024 R.G.N. 134/2024;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
11/12/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

**FATTI DI CAUSA**

1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia di  
primo grado di accoglimento della domanda di



avvocato in pensione dal 2021, volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), con decorrenza dal 1983, come invece aveva calcolato la [REDACTED]

La Corte territoriale, richiamati anche i propri precedenti di merito su casi analoghi, e respinta l'originaria domanda riconvenzionale della [REDACTED] volta a conseguire l'omessa contribuzione derivante dal pagamento di minori contributi determinati dalla rivalutazione dei redditi dichiarati e l'indebito pensionistico conseguentemente generato con declaratoria di inefficacia degli anni per i quali non era stata versata l'integrale contribuzione, ha ritenuto applicabile l'art. 27, ult. co. L. n.576/80, di carattere generale e non transitorio, anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non possa essere negata per il fatto che non sia stato pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981. Infine, mancando una omissione contributiva, ha respinto le richieste di condanna al pagamento delle differenze contributive dovute in relazione al maggior indice di rivalutazione riconosciuto al pensionato e di dichiarazione di inefficacia degli anni per i quali v'è stata parziale omissione contributiva.



2. La [REDACTED] impugna la sentenza affidandosi a quattro motivi ai quali il professionista resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

3. All'udienza camerale dell'11 dicembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art.360 co.1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 della L. n.676/1980, per avere la corte territoriale erroneamente rivalutato i redditi pensionabili con riferimento all'indice medio annuo ISTAT del 1980, invece dell'indice del 1981, applicando il coefficiente di rivalutazione al 21,1% anziché al 18,7%.

Con il secondo motivo la [REDACTED] deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.5 c.p.c., l'omesso esame di circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte d'appello omesso di esaminare i conteggi allegati da [REDACTED] [REDACTED] a contestazione della relazione tecnica su cui si basavano le pretese dell'originario ricorrente; e la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 co.1, n.3 c.p.c., con riferimento agli artt. 113 c.p.c., art. 17 comma 2 del Regolamento Unico di Previdenza, e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co.1 n.4 c.p.c., per non avere la Corte d'appello valutato la citata disposizione regolamentare a mente della quale il tetto di reddito per il pagamento dei contributi è sganciato dalla rivalutazione annua essendo determinato autonomamente in considerazione della sostenibilità del sistema previdenziale della [REDACTED] e adeguatezza dei trattamenti, e per non aver accolto la domanda di ammissione della CTU facendo poi ricadere sulla [REDACTED]



richiedente gli effetti di tale mancata ammissione, risolvendosi la carenza di accertamento dei fatti in un vizio di motivazione della sentenza.

Con il terzo motivo la [REDACTED] deduce, in relazione all'art.360 co. 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 16 della L. n.576/1980, dell'art. 2033 c.c., del Regolamento per il recupero degli anni resi inefficaci a causa del parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione, dell'art. 4 del Regolamento prestazioni previdenziali, per non avere considerato la corte territoriale che la rivalutazione dei redditi faccia sorgere un debito previdenziale non versato, causativo della inefficacia di numerose annualità al fine del conseguimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione. Sussisterebbe un debito contributivo non prescritto nel decennio, sarebbero inefficaci gli anni di iscrizione connotati da omissione contributiva, e sussisterebbe un credito della [REDACTED] per indebito contributivo per aver versato ratei pensionistici calcolati sulla base di anni di iscrizione privi di efficacia pensionistica.

Con il quarto motivo di ricorso la [REDACTED] lamenta in relazione all'art.360 co.1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n.576/80, per avere la Corte di merito erroneamente riconosciuto il diritto alla pensione calcolata sulla base dei redditi professionali ulteriormente rivalutati e non sui redditi professionali per i quali è stata effettivamente versata la corrispettiva contribuzione previdenziale.

2. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso contenente un elenco ripetitivo di norme che si assumono violate senza specificare in cosa consisterebbero le violazioni,



ed in contrasto con orientamento giurisprudenziale contrario.  
Nel merito, sostiene la corretta interpretazione fornita nella impugnata sentenza.

3. Il ricorso può essere accolto limitatamente al quarto motivo.

4. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente: il ricorso è sufficientemente specifico nell'indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata; per altro verso, il richiamo all'art. 360-bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso originario, consolidandosi un orientamento di legittimità in materia nel corso degli ultimi anni.

Ad ogni modo, per come in dettaglio sarà in seguito argomentato, non emergono elementi idonei e sufficienti ad una rivisitazione dell'elaborazione svolta nelle recentissime pronunce rese da questa Corte, compiuta nella pubblica udienza del 14/5/2025 (esitata con le sentenze nn. 22836, 22849, 22850, 22851 del 7/8/2025, nn. 23312, 23485, 23486, 23487 del 15/8/2025, nn. 24441, 24444, del 3/9/2025, nn. 24639, 24646 del 5/9/2025, nn. 24925, 24927 del 9/9/2025), con il corale confronto delle parti e considerate le conclusioni in quella sede svolte dal Procuratore Generale, attraverso una disamina completa delle doglianze della [REDACTED] su tutti i motivi di ricorso; occorre poi evidenziare che il dibattito critico sulle questioni di omissione contributiva e di maggiore liquidazione pensionistica non ha condotto a soluzioni giurisprudenziali contrastanti.



5. Passando all'esame dei singoli motivi, rileva in primo luogo l'infondatezza della prima censura.

5.1 - In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell'art.2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass. 27609/2024) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell'art.27, co.4, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell'indice ISTAT registrata nell'anno precedente, ovvero nel 1979.

Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la ████████ l'art.27, co.4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo (principio confermato anche ord. n.27609/2024). In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno di entrata della legge, e quindi dal 1980.

5.2 - Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite



n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l'indice ISTAT del 1981 relativo al 1980. Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l'ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l'anno immediatamente successivo, ciò comporta che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della ██████ emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente.

5.3 - Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della ██████ (commi 1 e 3 dell'art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell'art.27, in base al quale la prima tabella di cui all'art.15, co.2 -ovvero la



tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della ██████ entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l'indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno 1981, anziché già dal 12.2.81.

5.4 - Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della ██████ ex art.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della ██████ invero, ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell'anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall'art.27, co.4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l'art.27, co.4 L. n.576/80.

5.5 - L'impugnata pronuncia risulta pertanto conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte nelle cause trattate alla pubblica udienza del 14/5/2025, secondo il quale «l'entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall'anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell'art. 27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno



1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980»  
(ex multis, Cass. 09/09/2025 n.24927).

6. Il secondo motivo è inammissibile.

6.1 - L'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. n.134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il principio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce della Corte di cassazione (ord. n.27415 del 2018 e n.17005 del 2024) e va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censura



sul "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito" (sent. 11892/2016), non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

In questo ambito non rientra la doglianza espressa dal ricorrente, dovendosi altresì precisare che nel caso specifico, l'omesso esame dei conteggi di parte non integra un fatto decisivo e che la prospettata doglianza invoca, benvero, un nuovo giudizio da formulare sul proprio calcolo; e tuttavia, una volta intrapreso l'itinerario interpretativo della rivalutazione dei redditi pensionabili a decorrere dal 1980, sarebbe stato contraddittorio accedere al conteggio della [REDACTED] che invece, in prima applicazione della normativa, ne faceva risalire il calcolo ad annualità successive. Quindi, indicata la traccia della decorrenza e del quantum di rivalutazione, la Corte ha seguito una modalità di calcolo divergente da quanto offerto dalla [REDACTED]. D'altronde, poi i conteggi non sono documenti di prova ma costituiscono una base di calcolo ipotizzata a sostegno delle opposte tesi, e soprattutto non sono un fatto fenomenico, controverso, non esaminato.

6.2 - Questa Corte ha anche precisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi del n.5 dell'art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di



deduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022). La censura mossa dal ricorrente alla pronuncia di merito, invero, non indica i fatti, appartenuti alla causa, oggetto di discussione fra le parti, di cui non sia stata operata valutazione di merito, né illustra la rilevanza del metodo e degli esiti del conteggio di parte che non sarebbero stati esaminati dal giudice di merito. Questa Corte ha anche affermato che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; e nell'ambito della nuova formulazione dell'art 360 n.5 c.p.c. il ricorrente non può limitarsi a denunciare l'omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l'esistenza di uno o più fatti specifici il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come ed il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (sent. 7472/17); nel formulare osservazioni critiche, per lo più teoriche ed astratte, sull'argomentazione giudiziale espressa in sentenza, il ricorrente tralascia di indicare quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame ed il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione a sé sfavorevole della controversia, circostanza che deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata in ricorso (ord. n. 29954/2022); e tali indicazioni, in dettaglio, sono carenti.



6.3 - Peraltro, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea alla violazione prospettata qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (ord. n.20553/2021).

6.4 - Avuto riguardo alle violazioni di legge promiscuamente riportate all'interno del medesimo secondo motivo di ricorso, si osserva che non integra una violazione della regola di decidere secondo diritto l'aver seguito o disatteso una disposizione regolamentare di natura pattizia, né il rilievo è modificabile sotto il profilo, pure richiamato, dell'art. 132 co.1 n.4 c.p.c., per essere ricadute sulla parte che ha richiesto il mezzo istruttorio non ammesso le conseguenze proprie del mancato accertamento dei fatti, con ciò traducendosi in un vizio di motivazione. Si evidenzia che non soltanto la parte ricorrente non ha individuato l'atto difensivo in cui sia stata richiesta la consulenza tecnica d'ufficio, né l'esigenza istruttoria a tal fine prospettata, ma neppure riporta l'argomento valutativo spiegato dai giudici di merito per respingere discrezionalmente la richiesta istruttoria.



7. Il terzo motivo è per un verso inammissibile e per altro infondato, per gli stessi principi enunciati dalle sentenze del 14/5/2025, che di seguito si riportano: «È inammissibile laddove deduce la violazione del Regolamento della ██████ adottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006. Secondo costante orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla ██████ allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all'ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20)».

7.1 - Nel caso in esame il motivo non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata.

7.2 - Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senza l'applicazione del Regolamento, l'azzeramento dell'annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale della contribuzione sarebbe desumibile dall'art.2 L. n.576/80. Contro tale esegesi dell'art.2 L. n.576/80 si è più volte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass. 30421/19, Cass.694/21), affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l'annualità ai fini dell'anzianità contributiva. Non è inefficace l'annualità non coperta da integrale contribuzione ma soltanto se essa non è effettiva (l'argomento viene di seguito sviluppato in riferimento al



successivo quarto motivo). Gli ulteriori aspetti della rilevanza dell'omissione contributiva tratteggiati nel terzo motivo rifluiscono sul presupposto della ragione enunciata dalla [REDACTED] a sostegno del quarto motivo (secondo il quale in ossequio all'art. 2 L.576/80 la pensione deve essere calcolata e corrisposta sulla base dei soli redditi per i quali è stata effettivamente corrisposta la contribuzione da parte del professionista), e sono di seguito esaminati.

8. Il quarto motivo di ricorso risulta invece fondato. In esso si racchiudono questioni giuridiche intimamente connesse, afferenti a) la sussistenza, o meno, di un'obbligazione contributiva derivata per effetto della rivalutazione dei redditi pensionabili con riferimento all'indice medio annuo ISTAT del 1980 (e non del 1981 come invece applicato dalla [REDACTED] b) la sussistenza, o meno, di un inadempimento contributivo imputabile agli assicurati e le conseguenze prodotte dall'inadempimento; c) i riflessi conseguenziali o meno della base contributiva non versata sull'incremento pensionistico.

8.1 - Il Collegio intende dare continuità ai principi di diritto enunciati dalla già citata Cass. 24927/2025, così come dalle altre sentenze pronunciate all'esito della pubblica udienza del 14/05/2025. Con riferimento al tema della obbligazione contributiva derivata dalla rivalutazione dei redditi pensionabili in ragione dell'indice medio annuo ISTAT del 1980, questa Corte ha ritenuto che: «non è condivisibile l'idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della



prestazione secondo il metodo retributivo, è determinante non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest'ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramente dall'impianto della legge n.576. Ai sensi dell'art. 16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all'art.10, co.1 L. n.576/80, invece, l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all'art.10, co.1), viene aumentato di anno in anno l'importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione)».

8.2 - Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l'esistenza di una violazione dell'obbligazione contributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione. L'inadempimento nemmeno può essere "sanato" dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art. 11. Nel caso di specie rileva l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla sola lettera a) dell'art.10, essendo tale obbligazione l'unica



rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia (si veda l'art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell'art.10, co.1).

8.3 - Con riferimento al tema dell'inadempimento imputabile della obbligazione contributiva, secondo le sentenze del 14/5/2025 «la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell'obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art. 1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass. 7729/04), va detto che tale profilo attiene non all'inadempimento, il quale sussiste come violazione dell'obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c. 8.3 - Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l'inadempimento (v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio».

8.4 - In ordine alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva (oggetto specifico del quarto motivo di ricorso), ed all'incidenza che esso abbia sulla misura della pensione, si richiama il passaggio argomentativo delle citate sentenze: «9.1 - Ai sensi dell'art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, "per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione", all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti



dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. 9.2 - Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass. 15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all' "effettiva contribuzione" dell'art.2, che essa non significa "integrale", con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l'annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si "commisura" alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie "prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo" (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013). Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull'art.2 L. n.773/82, che ha un testo identico a quello dell'art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo ("per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione"), ha affermato che l'aggettivo "effettiva" «introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione "effettivamente" versata».

8.5 - Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati "effettivamente" i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur



sempre prendendo a base la media dei migliori redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell'automatismo della prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n.67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria - quali sono il contributo soggettivo, di cui all'art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell'art.11- conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.

8.6 - Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell'assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempito (in parte) l'obbligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia



sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre "effettivamente" versata. Pare opportuno aggiungere che proprio l'assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione della irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la [REDACTED] abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l'art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell'AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall'Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.

8.7 - La sentenza va dunque cassata in accoglimento del quarto motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all'applicazione del principio di diritto, espresso nelle richiamate sentenze del 14/5/2025 secondo il quale, in tema di previdenza forense, «i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione "effettivamente versata", sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto».

9. Nelle memorie illustrative le parti ripropongono le medesime questioni esaminate e decise, e non vi sono ragioni o considerazioni diverse tali da determinare la necessità di



discostarsi dai principi di diritto già enunciati, ai quali il Collegio intende dare continuità.

10. In conclusione merita accoglimento il solo quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all'applicazione dei principi di diritto sopra richiamati. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11/12/2025.

La Presidente

Lucia Esposito

